

E, infatti, lo «stato d'assedio» resterà come una risorsa dormiente nell'ordinamento, da utilizzare, nei casi di emergenza, come clausola di dissoluzione – per quanto provvisoria – del patto costituzionale.

Contemporaneamente, l'autonomia dello Stato apparato dall'ordinamento costituzionale andava perfezionandosi attraverso la codificazione crescente e sistematica del «segreto» nelle sue varie manifestazioni⁶²⁶.

La teorizzazione di Jellinek, d'altra parte, porrà le premesse per legittimare la discrezionalità amministrativa e, con essa, per la nascita di una giurisdizione straordinaria che sottraesse l'amministrazione a quella ordinaria, cosa, peraltro, già accaduta per l'esercito che aveva mantenuto una sua giurisdizione speciale persino nella sfera penale.

Questo complesso sistema di garanzie (segreto, giurisdizione speciale interna, divieto di potere ispettivo diretto del Parlamento, ecc.), consentirà allo Stato apparato di mantenere la sua autonomia anche oltre la caduta dell'istituto monarchico in molti Stati europei, fra il 1918 ed il 1920. Le nuove Costituzioni cercarono, in genere, di ripristinare un criterio monistico basato sulla sovranità popolare espressa dalla centralità del Parlamento, ma i «patti politici» a loro fondamento reintrodussero i principi di autonomia dell'esercito e della burocrazia, il mantenimento delle giurisdizioni speciali e, soprattutto, la proclamazione dello stato d'assedio, o forme appena attenuate come la decretazione d'emergenza in deroga alla Costituzione.

A garanzia di continuità, venne identificata la nuova figura del Capo dello Stato repubblicano, carica monocratica⁶²⁷ che proseguiva la funzione di «potere neutro», incarnazione del principio stesso di statualità⁶²⁸e, conseguentemente, titolare del potere di decretare lo stato di emergenza⁶²⁹.

Il caso della Repubblica di Weimar fu quello esemplare di questa ri-proposizione dello Stato duale in versione repubblicana e non sembra dav-

L'ordinamento, passò successivamente negli ordinamenti austriaco, prussiano, quindi piemontese ed italiano.

In proposito si veda MOTZO «Assedio (stato di)» in «Enciclopedia del Diritto» III vol. – Giuffrè, Milano, *ad vocem*.

⁶²⁶ Non si tratta solo dell'*arcana imperii* identificato nel segreto di Stato, ma anche della secretazione sistematica della prassi amministrativa.

⁶²⁷ Si badi che, tanto nell'Inghilterra del 1640, quanto nella Francia del 1791, i regimi repubblicani rivoluzionari non esprimevano un Capo dello Stato come carica monocratica, ma come organo collegiale. Figure come quelle di Cromwell e Robespierre emersero nella prassi come *leader* carismatici – in funzione dell'eccezionalità delle situazioni – e solo successivamente, nel caso inglese, questo venne in qualche modo codificato con l'istituzione della carica di Lord Protettore. Peraltro la propensione dei regimi Repubblicani per soluzioni direttoriali si affermò nuovamente nell'esperienza delle repubbliche giacobine italiane, della Repubblica Romana, dei regimi rivoluzionari del 1848 e della Comune di Parigi.

⁶²⁸ Sul punto limpidissima è la trattazione di ESPOSITO «Capo dello Stato» in «Diritto Costituzionale vivente» Giuffrè, Milano 1992.

⁶²⁹ Dato colto perfettamente dalla teorizzazione schmittiana per cui sovrano effettivo è chi detiene il potere di decidere lo stato d'assedio.

D'altra parte, un altro colpo all'affermazione del principio monistico, venne dalle teorizzazioni di Santi Romano sul pluralismo degli ordinamenti giuridici.

vero un caso che il saggio fraenkeliano si collochi proprio a valle della sua esperienza.

Dunque, il processo di costituzionalizzazione si arrestò davanti alle soglie dello Stato apparato tanto prima quanto dopo le Costituzioni repubblicane del 1918-20: la burocrazia (e con essa l'esercito) continuò ad essere «la corporazione dello Stato», in conflitto con lo Stato ordinamentale.

I nascenti processi di affermazione della democrazia di massa si incrociarono con tale problematica istituzionale, esercitando effetti contraddittori. Da un lato, infatti, la crescente socializzazione alla politica di masse sino ad allora restate estranee ad essa, pose l'esigenza di un crescente processo di democratizzazione delle strutture statali, dando nuovo impulso e ben altra consistenza al principio monistico della sovranità popolare, dall'altro, però, produssero un nuovo soggetto burocratico che si affiancava al precedente.

Sino a quel punto, infatti, il ceto politico aveva avuto una caratterizzazione notabilare ed una scarsa autonomia dalle classi di provenienza o dalla burocrazia statale da cui era tratto; ma la nascita di forti apparati organizzativi – come i partiti ed i sindacati – favorì l'emergere di un professionismo politico di massa ben altrimenti numeroso e, soprattutto, ben altrimenti dotato di propri interessi specifici e relativamente solidali⁶³⁰, che comportava una ulteriore riduzione della trasparenza del processo politico.

Questa ulteriore spinta all'opacizzazione del processo politico – in regime democratico – è data dal paradosso per cui il ceto politico costituisce uno dei gruppi di interesse più forti, ma non può identificarsi come tale.

Infatti, per sua natura esso – in democrazia – esiste in funzione della rappresentanza, per cui non può ammettere pubblicamente di avere, in quanto tale, propri interessi distinti – e potenzialmente confliggenti – con quelli di chi lo esprime, perché questo lo metterebbe in immediata contraddizione con i propri rappresentati.

Dunque il ceto politico deve necessariamente negare di esser tale, ogni suo componente deve dichiararsene estraneo rivendicando, al contrario, la propria organicità alla società civile ed alla frazione di interessi che egli esprime.

D'altra parte, il ceto politico non solo esiste come tale, ma ha una netta percezione di sé, che esprime senza veli nel momento della spartizione delle spoglie, «della rendita parassitaria destinata alla politica» per riprendere l'espressione di Pizzorno.

Il punto di incontro fra questa realtà e l'impossibilità di dichiararla, sta proprio nella formazione di due ambiti di azione politica: uno palese, nel quale il ceto politico agisce come rappresentante dei rispettivi interessi sociali, l'altro in cui agisce come soggetto autonomo dotato di propri interessi.

⁶³⁰ Come avverte Pizzorno, pur nei limiti della concorrenza fra diversi gruppi dirigenti per la conquista del Governo.

Questo dualismo non è confligente con quello che oppone lo Stato-apparato alla società civile, e neppure vi si affianca in modo inerte, ma si intreccia e si potenzia reciprocamente con esso. La sostanza di questa nuova forma di Governo rappresentata dal «governo di partito», è la reciproca penetrazione fra lo Stato apparato e gli apparati di partito.

Quel che trova una sua proiezione ideologica magistrale nell'opera di Costantino Mortati⁶³¹ sull'opposizione fra Costituzione formale e Costituzione materiale, dove, si badi, la giustapposizione non è fra un essere (la costituzione materiale) ed un dover essere (la Costituzione formale), o fra un dato formale ed astratto ed una realtà concreta, ma è fra due principi di legittimazione diversi, perché nella teorizzazione mortatiana la costituzione materiale è ordinamento vivente e concreto. Pertanto, in ultima analisi, è la costituzione materiale ad imporsi sull'altra attraverso il concreto atteggiarsi dei poteri istituzionali. La Costituzione formale andrà quindi adattata di volta in volta sulla base di questo moto del processo materiale; la difficoltà che Mortati trova sul suo cammino è l'eventuale carattere rigido della Costituzione ed il conseguente vincolo della particolare procedura di revisione costituzionale, cosa peraltro superata in sede di interpretazione evolutiva del testo costituzionale.

Questa tecnica giuridica consente a Mortati di teorizzare, nel 1940, la conformità costituzionale degli istituti introdotti dal fascismo (innanzitutto il Partito e relativo Gran Consiglio, nonchè la funzione del Duce, che è qualcosa di più del Presidente del Consiglio previsto dallo Statuto, e che trova punti di contatto con la teorizzazione schmittiana del *Führerprinzip*) rispetto allo Statuto, del quale si sostiene la continuità.

Significativamente, in epoca repubblicana, lo schema di Mortati, depurato degli aspetti autoritari che ne avevano segnato la nascita, si volgerà a teorizzare la funzione dei partiti nel nuovo assetto costituzionale: la metodologia giuridica restava per larghi aspetti la stessa, salvo che per la declinazione plurale del soggetto.

Infatti, il partito veniva nuovamente dato come pre-esistente e pre-ordinato rispetto alla Costituzione formale: era questa generata da quelli e non il contrario.

Attraverso la teorizzazione sul pluralismo degli ordinamenti giuridici, si rendeva possibile, conseguentemente, lasciare fuori il partito dal raggio d'azione della giurisdizione ordinaria⁶³² ed il partito, come nel precedente regime, salvo che per la declinazione plurale, si riaffermava come il principe *legibus solutus* del nuovo ordinamento.

Queste dinamiche, peraltro, interagiscono con il riproporsi del «nucleo cesaristico» dello Stato che teorizza la propria centralità ed il proprio ruolo, proprio con l'esigenza di assicurare una sede in cui l'assunzione

⁶³¹ Si veda in particolare «*La Costituzione in senso materiale* » Giuffrè, Milano 1940, e «*Costituzione* » in «*Encyclopédia del Diritto*» vol. XI Giuffrè, Milano 1962 *ad vocem*. È significativa la diretta discendenza della teorizzazione mortatiana da quella precedente sul pluralismo degli ordinamenti giuridici di Santi Romano.

⁶³² Le vie delle giurisdizioni speciali sono infinite.

delle decisioni sia sganciata dalla contrattazione dei singoli interessi, ma avvenga sul piano degli interessi generali di lungo periodo⁶³³.

Dunque, lo Stato duale si ripropone e si riorganizza nel contesto dei nuovi assetti costituzionali⁶³⁴, anche al di là della rottura del 1945 e delle successive Costituzioni, ed è su questa base che si sviluppa la fenomenologia del doppio Stato negli ordinamenti democratici.

Rispetto all’analisi fraenkeliana, ovviamente, ci sono forti elementi di discontinuità:

- gli ordinamenti democratici, almeno sul piano formale, sono, per loro natura, normativi, dove il nazismo era discrezionale;
- gli ordinamenti democratici si fondano sulla competizione di più élites politiche, dove il nazismo è dittoriale;
- gli ordinamenti democratici sono basati sul pluralismo e la libertà individuali, dove il nazismo è totalitario.

Tutto questo è chiaro e indiscutibile, ma questo non esclude che anche i regimi democratici possano – *mutatis mutandis* – avere una propria fenomenologia di doppio Stato.

Essa sorge all’incrocio fra il persistere del dualismo fra Stato ordinamentale e Stato apparato e le dinamiche del «potere occulto» o invisibile garantito dal presistere ed, anzi, dal crescere, della funzione del segreto di Stato. Abbiamo detto che nell’analisi fraenkeliana – e nella realtà – il doppio Stato nazista non aveva affatto una caratterizzazione occulta, anzi esso era ostentato dalla proclamazione dello stato d’assedio⁶³⁵

Una delle differenze fra Stato nazista e democrazia, sta appunto in questo: che Gauger ebbe l’amara sorpresa di scoprire che le proprie teorizzazioni, critiche verso il regime nazista, potevano essere da questo assimilate ed anzi utilizzate come interessanti contributi teorici, mentre oggi qui si può tranquillamente parlare dei propri studi sul doppio Stato con i funzionari degli organi di polizia e degli apparati di sicurezza che si incontrano nel corso del proprio lavoro in archivio, senza temere una simile sorpresa. O, almeno, speriamo...

Al contrario, in un regime democratico non è possibile teorizzare apertamente un uso discrezionale del potere, perchè, appunto, lo Stato democratico è per sua natura normativo.

Pertanto, dinamiche di doppio Stato, cioè un uso discrezionale – sino al limite dell’opposizione alle stesse prescrizioni costituzionali – possono

⁶³³ Che, poi, tutto questo sia vero o, piuttosto, rappresenti la proiezione ideologica dell’eterno spirito bonapartista della burocrazia statale – e di quella militare specialmente – è altra questione da indagare in altra sede.

⁶³⁴ In questo l’intuizione di Fraenkel sul fatto che le radici del doppio Stato nazista affondassero nel precedente Stato duale, si è rivelata esatta.

⁶³⁵ Fraenkel ricorda un episodio significativo: «Martin Gauger... raccontò di una conversazione avuta con il consulente legale della Gestapo, Werner Best... egli colse l’occasione per esporgli alla buona la teoria del doppio Stato. Abbiamo riconosciuto come una macabra conferma dei nostri sforzi teorici il fatto che, in un contributo allo *Jahrbuch der Akademie fur Deutsches Recht* Best abbia sviluppato ampiamente le argomentazioni che Gauger gli aveva suggerito» (op. cit. p. 10).

darsi in un Paese retto a regime democratico, ma solo a condizione che esse avvengano al coperto del segreto di Stato, ultimo ridotto del principio dualistico.

E, dunque, le dinamiche del doppio Stato, in regime democratico non sono separabili dalla dimensione occulta. Beninteso, essa non è affatto un elemento esterno ed aggiuntivo a quello dell'ordinamento formale, perché l'attuale assetto ordinamentale che è tutto normativo e razionale, prevede però – in ogni Paese del mondo – questa *enclaves* totalmente discrezionale al proprio interno.

D'altra parte, il nucleo cesaristico del potere può contare, in questa sua prassi nascosta, sull'incrocio con le dinamiche concrete della costituzione materiale, segnata, come abbiamo detto, dall'autonomia del ceto politico⁶³⁶ e questo non solo in funzione della reciproca compenetrazione, ma anche del comune interesse a contenere la partecipazione democratica per preservare il monopolio nella spartizione delle spoglie⁶³⁷.

E la Costituzione materiale offre generosi spazi in questo senso: si pensi ai diversi principi di legittimazione che essa può veicolare, diversi anche rispetto a quelli statuiti nella Costituzione formale. Ma si pensi anche alla possibilità di atteggiare concretamente i poteri (non solo quelli istituzionali, ma anche quelli extraistituzionali) in modo congruo rispetto alle dinamiche del doppio Stato.

In questo senso appaiono non pertinenti gli argomenti di quanti (ad esempio Galli della Loggia e Sidoti), per criticare la teoria del doppio Stato, hanno invocato carenze, porosità, insufficienze e persino assenze del concreto Stato italiano per come noi tutti lo conosciamo frequentandolo continuamente, ché di «mezzo Stato» si dovrebbe parlare e non di doppio: al contrario queste constatazioni rafforzano la teoria del doppio Stato (che, appunto, non è doppio nella misura in cui raddoppia gli apparati e, tantomeno, la loro efficienza) perché è di tali carenze, malfunzionamenti e prevaricazioni che esso si nutre⁶³⁸.

⁶³⁶ Autonomia tanto dai propri mandanti, quanto dall'assetto ordinamentale. Segnaliamo che il passaggio dal modello di partiti della cosiddetta Prima Repubblica – di massa ed a struttura «pesante» – a quello dei partiti della cosiddetta Seconda Repubblica – di opinione e a struttura «leggera» – non ha affatto ridotto, ma anzi esaltato l'autonomia del ceto politico tanto dagli uni quanto dall'altro.

⁶³⁷ In qualche modo, si può dire che la corruzione sistematica è la «ghiandola pineale» del doppio Stato, perchè essa risponde al bisogno – comune tanto al ceto politico quanto al nucleo cesaristico – di avere un accesso privilegiato ed abbondante alle risorse, quanto alla stipula di un reciproco patto: il nucleo cesaristico – del quale, ricordiamolo, fanno parte i servizi di informazione e sicurezza – consente alla classe politica di approvvigionarsi in modo illegale, ma questa rinuncia ad avere eccessive curiosità nei confronti della «sfera riservata» e, tanto più, ad esercitare un ruolo di controllo e contenimento del nucleo cesaristico.

Manifestazione del doppio Stato non sono solo le stragi: una manifestazione di esso è anche la scoperta di finanziamenti sovietici al PCI da parte della DC e il silenzio di questa generosamente ricambiato dal silenzio del PCI sui finanziamenti americani alla DC. Un ex ministro dell'Interno dichiarò che i cambiavaluele adoperati tanto dalla DC quanto dal PCI, per convertire i dollari delle rispettive sovvenzioni, erano gli stessi.

Anche il caso Ingic mi sembra una limpida manifestazione di doppio Stato.

⁶³⁸ Se gli apparati statali funzionassero come da norma, di quanto sarebbero ridotti i margini delle attività di corruzione?

Dunque, il doppio Stato non è un secondo Stato nascosto, ma lo stesso Stato in una doppia funzione: quella prevista dall'ordinamento e quella dei suoi apparati burocratici e politici, quella della Costituzione formale e quella di una Costituzione materiale retta su una ampia sfera secerata.

Esso è, in definitiva, un modo di essere del sistema politico, un processo, un predicato, non un soggetto.

Venendo al caso italiano, e fatta questa premessa esplicativa, non ho molto da aggiungere a quanto affermavo nel criticato saggio introduttivo all'antologia «Lo Stato parallelo»:

«... si dà stato duale, quando una parte delle *élite* istituzionali, a fini di conservazione, si costituisce⁶³⁹ in potere occulto, dotato di un proprio principio di legittimazione – estraneo e contrapposto a quello della Costituzione formale –, per condizionare stabilmente il sistema politico attraverso metodi illegali, senza giungere al sovvertimento dell'ordinamento formale che conserva una parte della propria efficacia.

Possiamo quindi partire da questa definizione provvisoria del fenomeno del doppio Stato per verificarlo nel contesto italiano.

Abbiamo da ordinare questi dati:

- a) il ripetersi di atti di gravissima rilevanza penale (stragi, attentati alla sicurezza dello Stato, cospirazioni ecc.) che rimangono impuniti anche grazie all'azione di depistaggio di vasti settori della magistratura, dei corpi di polizia, del ceto politico di Governo e degli alti gradi dell'amministrazione;
- b) la presenza di organizzazioni criminali forti e ramificate che, parimenti, possono spesso giovarsi di ambigue tolleranze, se non esplicite collusioni, in ambienti istituzionali;
- c) una corruzione politica vasta e ramificata che ha assunto caratteri sistematici;
- d) il frequente emergere di organizzazioni occulte (dalla P2 al gruppo di Pancini Battaglia) profondamente innervate sul tessuto istituzionale e supportate da una finanza corsara particolarmente virulenta;
- e) un quadro internazionale che limita la sovranità del Paese, rendendo poco probabili tanto il ricambio della classe politica (almeno sino a Tangentopoli), quanto esiti esplicitamente autoritari;
- f) la persistenza, per oltre mezzo secolo, del maggior partito comunista dell'Occidente, tollerato ma non legittimato a governare, con conseguente blocco del sistema politico;
- g) una marcata burocratizzazione della vita politica, accompagnata da un'e-sasperata tendenza al pluralismo ordinamentale che registra il massimo della sua distonia nel ruolo dei partiti politici, arbitri del sistema, ma sottratti ad ogni giurisdizione esterna a se stessi;
- h) una limitatissima mobilità sociale, frenata dalla presenza di vaste aree di privilegio delle classi dominanti (dall'inedita dimensione dell'evasione fiscale, alla selezione delle élite dirigenti nell'amministrazione, nelle professioni, nell'informazione ecc.) mai codificate, ed, anzi, in aperto contrasto con i principi egualitari della Costituzione».

⁶³⁹ Il che non deve far pensare ad alcuna Costituente clandestina o ad alcun atto materiale in cui un gruppo di persone si riunisce per dar vita ad un gruppo o una congiura: tale costituzione avviene processualmente, nei fatti ed attraverso una pluralità di aggregazioni non coordinate fra loro ed, al limite, reciprocamente confliggenti, salvo che nel comune interesse di tenere schermata la rete di relazioni sommersa in cui agiscono.

IL PROBLEMA DI DEFINIRE UNA MEMORIA STORICA CONDIVISA DELLA LUNGA MARCIA VERSO LA DEMOCRAZIA NELL'ITALIA POST-BELLICA

Un contributo dall'esperienza della Commissione per la verità e la riconciliazione in Sudafrica

Elaborato redatto dai senatori Alfredo Mantica e Giovanni Pellegrino

26 luglio 2000

PAGINA BIANCA

*«Talvolta è necessario scegliere
tra verità e giustizia.
Noi scegliamo la verità.
Essa non riporta in vita i morti,
ma li libera dal silenzio».*

J. ZALAQUETT

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Introduzione	Pag.	381
L'esperienza sudafricana come transizione politica negoziata	»	385
La Commissione per la verità e la riconciliazione	»	387
Metodologie e procedure	»	393
Il rapporto della <i>Truth and Reconciliation Commission</i>	»	396
La scelta dell'amnistia	»	399
La riconciliazione in Sudafrica	»	401
Conclusioni	»	403

PAGINA BIANCA

INTRODUZIONE

Uno degli aspetti più significativi che hanno caratterizzato il secolo che si è appena concluso è stato certamente quello della transizione verso la democrazia di numerosi Paesi guidati fino ad allora da governi di tipo autoritario, dittatoriale, militare, che hanno imboccato la strada della libertà, impegnandosi in un processo di transizione che il più delle volte ha coinvolto non soltanto le istituzioni politiche ma le forme stesse dell'organizzazione economica e sociale.

Ciascuno di questi Paesi, in tempi e forme differenti, si è trovato a dover fare i conti col proprio passato, riscoprendo la propria storia, con l'irruzione della memoria individuale e collettiva nella discussione pubblica.

In alcuni casi ha prevalso il recupero e la riscoperta di tradizioni che erano state soffocate, in altri si è aperto il dibattito storico sulle responsabilità e le cause degli eventi più importanti, in altri ancora si è proceduto ad un giudizio politico e morale sulle figure di spicco dei passati regimi.

Questa ricerca del perché la storia ha seguito certi corsi piuttosto che altri non è, comunque, una peculiarità esclusiva dei Paesi in transizione: il fascino e l'ossessione per il passato meno remoto sembrano interessare ogni forma di democrazia, anche la più consolidata, nel desiderio di far luce almeno sugli episodi più significativi, spesso attraverso una lettura giudiziaria della storia.

Dovunque è emersa, infatti, la volontà di testimoniare, raccontare la verità, raccogliere prove e deposizioni su quanto era accaduto e il potere aveva cercato, con successo diverso, di occultare o cancellare.

Mai come in questo secolo abbiamo conosciuto le difficoltà di trattare il passato: i tribunali dei vincitori e l'oblio imposto; le corti contro i criminali di guerra, la riscrittura della storia, le commissioni d'inchiesta, la propaganda, le lotte per la giustizia da chi ha subìto torti e gravi violazioni di diritti.

Dalla fine della seconda guerra mondiale i governi postbellici, in risposta al grido di giustizia che si levava da più parti, hanno generalmente privilegiato la via giudiziaria, facendo così coincidere la verità processuale con la verità storica, per cui responsabili del male passato erano sostanzialmente coloro che venivano giudicati colpevoli da tribunali e corti inevitabilmente influenzati dai sentimenti di vendetta e di rivincita insiti negli animi dei superstiti.

La scelta della via giudiziaria non ha, comunque, contribuito in modo soddisfacente alla ricostruzione della verità storica; anzi caricare

di giudizio storico processi come quello di Norimberga o di Tokio, ne ha minato la coerenza giuridica soprattutto nel lungo periodo: imputazioni quali quella di «guerra offensiva», o di «crimine contro la pace», non sono stati utilizzabili nella stragrande maggioranza dei processi celebrati successivamente, a grave scapito della certezza del diritto, ed, in ogni caso, hanno sempre interessato un numero esiguo di carnefici, assumendo il significato di azioni esemplari per coprire la reintegrazione nella società di complici dei vecchi regimi, consumando un compromesso tra la classe dirigente sconfitta e l'élite vincente: così è stato in Germania dopo il nazismo, in Italia dopo il fascismo, in Argentina, in Cile ecc.

L'intreccio tra storia e giustizia ancora una volta si è affacciato prepotentemente in Francia con i processi a Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon o in Italia con quello a Erich Priebke; mentre in Germania il dibattito storiografico «sul passato che non passa», continua a interessare non solo gli studiosi.

L'ambiguo rapporto tra diritto, processo penale e ricostruzioni storiche e, quindi, ad una lettura giudiziaria della storia, si è riproposto nuovamente in occasione della richiesta di estradizione per Pinochet che ha catalizzato una discussione insieme politica, etica e storiografica e, ancora, nella resa di Khieu Samphan in Cambogia dove si è acceso un dibattito sulle possibilità, gli ostacoli e i limiti di una giustizia che diventi anche giudizio storico.

Sempre più il diritto, ed il processo penale in generale, si sono trovati a dover utilizzare i loro strumenti per giudicare fenomeni storici di grande ampiezza, tanto che i giudici, tramite le sentenze da essi pronunciate, hanno spesso trasformato in giudicato talune interpretazioni storiche piuttosto che altre.

Per queste e altre ragioni, alcuni Paesi dell'America latina e dell'Africa hanno scelto di non sottoporre ai tradizionali metodi processuali i responsabili di violazioni di diritti umani nel precedente regime, creando apposite Commissioni – generalmente chiamate della verità (Truth Commission) – diverse dai tribunali in quanto prive del potere di emettere sentenze o infliggere sanzioni, ma deputate a far luce sul passato più recente attraverso strumenti di indagine e raccolta di testimonianze, al fine di delineare un quadro il più concreto possibile delle responsabilità e del contesto storico-politico in cui i crimini sono stati consumati.

Generalmente le Commissioni per la verità sono organismi istituiti con il preciso compito di indagare su crimini contro i diritti umani commessi in uno specifico periodo storico, inducendo le vittime a raccontare le violazioni subite al fine di raccogliere, da fonti primarie, informazioni dettagliate sugli avvenimenti.

In questo quadro, le Commissioni diventano luoghi in cui le vittime vengono ascoltate ed in cui comincia la dolorosa fase di elaborazione della memoria di un passato drammatico.

Il lavoro delle Commissioni si concretizza, poi, nella pubblicazione e nella conseguente divulgazione di un rapporto finale in cui è contenuta la

dettagliata ricostruzione dei crimini e del quadro politico in cui essi sono stati commessi.

Si tratta sostanzialmente di accertare non solo le responsabilità individuali ma di inserirle nel contesto storico-politico in cui i protagonisti si sono trovati.

L'alto numero di Commissioni, istituite in diverse parti del mondo, dimostra che il fenomeno è di grande attualità ed, in certa misura, efficace, laddove i tradizionali metodi processuali si mostrano insufficienti o inidonei.

In taluni casi può divenire difficile stabilire quali organismi possano essere definiti come vere e proprie commissioni per la verità e quali, invece, appartengano alla più comune categoria delle commissioni d'inchiesta o di raccolta di prove istituite, ad esempio, dai Parlamenti per indagare su eventi delimitati.

Scopo di questo studio è proprio quello di porgere all'attenzione generale l'esperienza dell'operato della Commissione per la verità e la riconciliazione (Truth and Reconciliation Commission – TRC), istituita nel Sudafrica, come risposta all'esigenza di arrivare al cuore delle incognite che incombono sul passato di ogni stato, di colmare le lacune scavate nella storia di ogni nazione, quando gli strumenti ordinari di indagine si rivelano insufficienti, inadeguati od inidonei.

Qui, infatti, prese corpo l'idea di inventare un meccanismo che sotponesse la storia recente ad un pubblico esame: l'idea di fondo era quella per cui per rendere più umana la società, si doveva far comprendere l'idea di responsabilità morale, intrecciando il processo di amnistia con quello del racconto delle vittime e dei carnefici condannati a denunciare pubblicamente i propri misfatti, nella convinzione che una società frantumata dall'odio non può essere ricucita né dalla vendetta né da facili perdonismi, ma deve attivare un processo di riconciliazione.

La TRC, lungi dall'essere un modello direttamente esportabile, rappresenta un'esperienza molto interessante, perché propone un meccanismo alternativo per la risoluzione dei conflitti e perché obbliga a nuove riflessioni sul rapporto tra memoria, giustizia, verità e riconciliazione, anche laddove, come ad esempio in Italia, la portata degli eventi non ha raggiunto picchi così elevati di tragedia umana, ma crea, comunque, un problema di conoscenza e di coscienza col passato.

La lunga marcia verso la democrazia nel nostro Paese, che percorre un cammino temporale che potremmo individuare tra il 1948 e il 1996, è, infatti, costellata di avvenimenti ed episodi poco edificanti e spesso tragici; eventi di cui ancora non sono stati individuati i responsabili, buchi neri che incombono nella memoria collettiva e che esigono luce e giustizia.

Si vuole, dunque, richiamare l'attenzione su possibili soluzioni adattabili, che sono necessarie per fare i conti una volta per tutte, e definitivamente, col passato.

PAGINA BIANCA